



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DELLA SETA e FERRANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008 ^(*)

Tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell’ambiente

^(*) *Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo di Kyoto, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, implica l'assunzione degli impegni di riduzione delle emissioni concordati nell'ambito dell'Unione europea e quantificati nel 6,5 per cento delle emissioni dell'anno base (1990). In valori assoluti, l'impegno italiano per il primo periodo di impegno del Protocollo (2008-2012) corrisponderebbe ad una riduzione netta delle emissioni attuali di circa 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica (CO₂) equivalente all'anno. Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Protocollo di Kyoto prevede, in base a quanto statuito nell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e nei successivi accordi negoziali, anche l'impiego dei pozzi (*sinks*) di assorbimento di carbonio per la riduzione del bilancio netto nazionale delle emissioni di gas ad effetto serra. È noto infatti che una corretta e sostenibile programmazione e gestione delle attività agroforestali, oltre ai benefici relativi alla conservazione della biodiversità, alla stabilità dei versanti, alla regimazione delle acque, alla lotta al degrado ambientale e alla desertificazione, può contribuire notevolmente alla mitigazione e all'adattamento degli effetti dovuti al cambiamento climatico in atto, grazie alla loro capacità di rimuovere ed assorbire la CO₂ dall'atmosfera e depositarla sotto forma di biomassa vegetale.

Con la delibera n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha approvato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. In tale delibera è contenuto anche il programma

delle attività agroforestali utili al raggiungimento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto.

Le attività per l'assorbimento del carbonio sul territorio nazionale, riassunte nella tabella 6 della citata delibera CIPE n. 123 del 2002, indicano chiaramente che le specifiche attività di ricolonizzazione (riforestazione) indotta e di gestione forestale sono tra le più importanti a livello nazionale in termini di assorbimento di CO₂. In particolare, con la ricolonizzazione indotta si intende anche la ricolonizzazione del territorio da parte delle foreste per effetto delle politiche di riduzione della superficie agro-pastorale e delle politiche di protezione dell'ambiente.

Il potenziale nazionale per tali attività è stimato nell'ordine delle 7 Mt CO₂ eq./anno (milioni di tonnellate di CO₂ equivalente all'anno). Ai prezzi correnti della tonnellata di CO₂ ridotta, il beneficio economico per il Paese nel caso di certificazione di tutto il carbonio potenziale eligibile per queste attività è nell'ordine dei 1,5 miliardi di euro nel quinquennio 2008-2012 di prima applicazione del Protocollo di Kyoto. Inoltre, l'attività specifica di ricolonizzazione indotta rientra tra quelle relative all'articolo 3, paragrafo 3, del Protocollo di Kyoto, quindi di natura obbligatoria per il Paese, al contrario delle attività inserite nello stesso articolo 3, paragrafo 4, considerate addizionali e quindi rimesse alla discrezione del Paese se eleggerle o meno per l'adempimento degli impegni di riduzione della quantità netta nazionale di emissioni.

La delibera CIPE n. 123/2002 ha previsto che: «Entro il 30 luglio 2003 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per le politiche

agricole e forestali, provvede ad effettuare la ricognizione nell'ambito della legislazione regionale, nazionale ed internazionale in vigore nel nostro Paese dal 1990 ad oggi, di tutte le norme che contemplano la tutela delle risorse forestali, al fine di certificare la riforestazione naturale avvenuta sul territorio nazionale nel periodo 1990-2012, quale conseguenza di attività intraprese dall'uomo e quindi eleggibile ai fini del rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni stabilito dalla legge n. 120 del 2002». La ricognizione effettuata ha evidenziato la carenza nel nostro ordinamento di uno strumento normativo rivolto alla gestione sostenibile

delle foreste ed alla loro tutela. Tale strumento risulta quindi necessario anche per rendere certificabile il carbonio assorbito sia dalla ricolonizzazione indotta (impropriamente definita riforestazione naturale) sia dalla gestione forestale, sì da dimostrare che l'assorbimento del carbonio è effetto anche di un'azione antropica.

Pertanto, si rende necessaria l'approvazione di un provvedimento di legge in materia di «tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell'ambiente», che abbia ad oggetto la gestione sostenibile, ai fini della tutela dell'ambiente, del patrimonio forestale italiano.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi)

1. La presente legge stabilisce un regime di tutela degli ecosistemi forestali, da realizzare anche mediante la gestione delle risorse naturali. Essa si applica a tutti gli ecosistemi forestali, siano essi di proprietà privata, di proprietà pubblica o di proprietà collettiva.

2. La presente legge riconosce la funzione essenziale svolta dagli ecosistemi forestali per preservare gli equilibri ecologici fondamentali, in particolare per quanto riguarda l'aria, il clima, il suolo, le acque, la fauna e la flora.

3. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 2.

(Finalità)

1. Le finalità della presente legge sono la tutela e l'evoluzione delle funzionalità degli ecosistemi forestali, in considerazione delle loro potenzialità al fine del raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- a) la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- b) l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) la conservazione del suolo;
- d) la regimazione delle acque;
- e) la lotta alla desertificazione;
- f) la conservazione della biodiversità.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce «ecosistema forestale» l'insieme degli elementi biotici ed abiotici che si estendono su di un'area minima di mezzo ettaro ed in cui è presente una copertura arborea superiore al 10 per cento, con alberi con altezza potenziale a maturità, *in situ*, di almeno due metri, e che non è considerata coltura agraria o verde urbano.

2. Rientrano altresì nella definizione di ecosistemi forestali le aree soggette a ricolonizzazione, le aree in rinnovazione e le piantagioni che non raggiungono, per le utilizzazioni o per altre forme di intervento dell'uomo, ovvero per cause naturali, una densità di copertura arborea superiore al 10 per cento con alberi di altezza potenziale di almeno due metri, ma che si presume possano rientrare nei suddetti parametri per effetto della ricolonizzazione o rinnovazione.

3. Le strade forestali, le fasce parafuoco e le altre aree forestali accessorie sono considerate come facenti parte della superficie forestale.

4. Ai fini della presente legge, si definisce «attività di gestione» ogni azione dell'uomo, volta all'uso delle risorse dell'ecosistema forestale, che non pregiudichi la funzionalità dell'ecosistema e contribuisca alla tutela dell'ambiente mediante interventi di sostegno della stabilità e dell'efficienza degli ecosistemi forestali.

Art. 4.

(Divieti)

1. Nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è consentito asportare o apportare elementi biotici od abiotici esclusivamente nell'espletamento di attività di gestione.

2. Nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato accendere fuochi, salvo il caso di espressa autorizzazione delle autorità competenti.

Art. 5.

(Trasformazione d'uso)

1. Negli ecosistemi forestali è vietata la variazione d'uso del suolo, salvo che essa sia espressamente autorizzata dagli organi competenti.

2. In applicazione delle disposizioni della presente legge, gli organi competenti, di cui all'articolo 6, adottano le opportune iniziative al fine di incentivare l'espansione degli ecosistemi forestali per mezzo della ricolonizzazione o della piantagione su nuove aree.

Art. 6.

(Organi competenti)

1. Competono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti di gestione del territorio per quanto di competenza, le attività connesse all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Chiunque, asportando od apportando elementi biotici ed abiotici, causa danno all'ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo.

2. Chiunque, accendendo fuochi, causa danno all'ecosistema forestale è tenuto al ripristino del medesimo.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire sanzioni accessorie per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il soggetto responsabile, in accordo con la proprietà, deve procedere al ripristino del danno nei tempi indicati e in conformità alle indicazioni fornite dalla regione o dalla provincia autonoma, in accordo con l'ente di gestione del territorio competente.

5. Nel caso in cui il soggetto responsabile, di cui al comma 4, non proceda, nei tempi indicati ed in conformità alle indicazioni fornite, al ripristino del danno, la regione o la provincia autonoma, in accordo con i competenti enti di gestione del territorio, procede essa stessa al ripristino del danno, rivalendosi sul soggetto inadempiente per le spese sostenute.

Art. 8.

(Controlli)

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge i compiti di vigilanza su tutti gli ecosistemi forestali. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti enti di gestione del territorio, individuano ulteriori organi addetti alla vigilanza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con i competenti enti di gestione del territorio, individuano gli organi responsabili del rilievo del danno, del ripristino del medesimo in caso di inadempienza del responsabile, nonché della certificazione dell'avvenuto ripristino. Il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni di supplenza per le attività di cui al presente comma.

